

# **PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE NEL SETTORE DELLA CELIACHIA**

**TRA**

**IL MINISTERO DELLA SALUTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**E**

**IL MINISTERO DELLA SALUTE DELLA REPUBBLICA DI SERBIA**

Il Ministero della Salute della Repubblica italiana e il Ministero della Salute della Repubblica di Serbia di seguito denominate “le Parti”, in accordo con il Memorandum di Intesa sulla cooperazione nel campo della Salute e delle Scienze mediche firmato dalle Parti a Roma in data 1° giugno 2011,

guidati dalla volontà di sviluppare una fruttuosa collaborazione nei campi della salute e delle scienze mediche, incoraggeranno la collaborazione ispirandosi ai principi di uguaglianza, reciprocità e mutuo beneficio, attraverso lo scambio di informazioni, di specialisti e professionisti su temi di comune interesse.

Le Parti concordano di sviluppare la collaborazione nel campo della celiachia tra Centri medici e sanitari dei loro Paesi, promuovendo anche la partecipazione congiunta a conferenze e workshop su temi inerenti alla salute di comune interesse.

Le Parti svilupperanno e sosterranno la collaborazione nelle seguenti aree:

- diagnosi e follow-up della celiachia;
- accesso ai trattamenti e assistenza ai pazienti celiaci;
- best practice per il controllo della sicurezza alimentare dei prodotti per celiaci e dei laboratori di produzione degli stessi.

L’elenco dei suddetti campi è solo a titolo esemplificativo e non preclude la collaborazione in altri settori reciprocamente concordati, nei limiti del Protocollo in oggetto, del Memorandum di Intesa del 2011 e delle competenze attribuite dalla legge alle Parti.

Le Parti favoriranno lo scambio di esperti delle professioni mediche e paramediche previo accordo reciproco, con l’obiettivo di far conoscere le più aggiornate tecniche diagnostiche e terapeutiche inerenti alla celiachia.

Le conseguenti attività in campo clinico potranno essere effettuate in conformità ai regolamenti che disciplinano l'esercizio delle professioni sanitarie nel Paese ospitante.

Le Parti concordano che tutti i costi derivanti dall'applicazione del presente Protocollo saranno da esse sostenuti senza oneri aggiuntivi a carico dei rispettivi bilanci ordinari dello Stato, nonché nel pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi, degli obblighi internazionali reciprocamente assunti e di quelli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Ogni divergenza che dovesse sorgere tra le Parti nell'implementazione e nell'applicazione del Protocollo sarà risolta attraverso negoziati diretti ed amichevoli in conformità con la legislazione vigente.

Questo Protocollo acquisterà efficacia dalla data della firma e rimarrà valido per un periodo di tre (3) anni. Nel caso di rinuncia prima della scadenza dei tre anni, la Parte richiedente dovrà darne notifica scritta all'altra con 90 giorni di preavviso.

Sottoscritto a Belgrado il 2 ottobre 2017 in due copie originali, in lingua inglese, italiana e serba con tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevarrà il testo in lingua inglese.

*Giuseppe Ruocco*

*Meho Mahmutovic*

---

**PER IL MINISTERO DELLA SALUTE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

---

**PER IL MINISTERO DELLA SALUTE  
DELLA REPUBBLICA DI SERBIA**